

COMMENTI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL DICEMBRE 2013
“Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche”

Nella tavola sottostante riporto alcune considerazioni e commenti alle disposizioni contenute nel documento di consultazione del dicembre 2013, intitolato: “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”.

Tali considerazioni e commenti sono espresse a titolo personale in qualità di privato cittadino e cultore della materia.

Documento di consultazione	Considerazioni di Vanni Graziano
<p>Pag. 5</p> <p>4. Nelle presenti disposizioni, l'espressione:</p> <p>...</p> <p>- «organo con funzione di gestione» indica l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;</p> <p>.....</p>	<p>Per maggiore chiarezza sarebbe opportuno esplicitare qualche organo a cui è delegata la funzione di gestione quali: l'amministratore delegato ed il comitato esecutivo.</p> <p>Inoltre, attribuire al direttore generale solo la partecipazione alla funzione di gestione è limitativo rispetto ad altre fattispecie che si configurano quando ad esempio all'interno di una società per azioni - e quindi anche di una banca - tale figura è disciplinata all'interno dello statuto; si veda in proposito il documento n. 38 del novembre 2003 della fondazione Aristeia, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti.</p> <p>Il testo potrebbe essere riformulato come segue (in corsivo le aggiunte):</p> <p>- “organo con funzione di gestione” indica l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati (<i>ad esempio: l'amministratore delegato ed il comitato esecutivo</i>) compiti di gestione ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, <i>svolgendo compiti di gestione esecutiva</i>.</p>

Documento di consultazione	Considerazioni di Vanni Graziano
<p>Pag. 7</p> <p>....</p> <p>⌘ Le banche di credito operativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria , vagliato dalla Banca d'Italia.</p>	<p>La frase contiene un refuso perché come nelle precedenti disposizioni il riferimento è alle banche di credito cooperativo.</p>
<p>Pag. 10</p> <p>....</p> <p>Nelle banche di minore complessità va evitata la nomina di un amministratore delegato e di un direttore generale; va parimenti evitata l'istituzione di figure assimilabili a quella del direttore generale o la previsione di un numero rilevante di posizioni vicarie, che possano rendere pletorico l'assetto dell'esecutivo. La presenza di più direttori generali è possibile in casi eccezionali, per particolari esigenze di articolazione della struttura esecutiva (in relazione alle dimensioni, all'attività transfrontaliera, alla complessità operativa), purché le rispettive competenze siano definite e sia, in ogni caso, garantita l'unitarietà della conduzione operativa.</p>	<p>Nelle diverse realtà aziendali bancarie esistono situazioni variegata di posizioni organizzative assimilabili a quella del direttore generale, pertanto, al fine di conferire maggiore chiarezza alle presenti disposizioni, è opportuno inserire degli esempi, anche se a titolo non esaustivo.</p> <p>Il testo potrebbe essere riformulato come segue (in corsivo le aggiunte):</p> <p><i>Nelle banche di minore complessità va evitata la nomina di un amministratore delegato e di un direttore generale; peraltro, tali incarichi possono essere attribuiti da un medesimo nominativo. Va parimenti evitata l'istituzione di figure assimilabili a quella del direttore generale (es.: condirettori generali) o la previsione di un numero rilevante di posizioni vicarie (un solo vice direttore generale vicario e un numero contenuto di vice direttori generali). La presenza di più direttori generali è possibile per casi eccezionali, per particolari esigenze di articolazione della struttura esecutiva (in relazione alle dimensioni, all'attività transfrontaliera, alla complessità operativa), purché le rispettive competenze e deleghe siano definite e sia, in ogni caso, garantita l'unitarietà della conduzione operativa; in tali circostanze è da valutare in alternativa anche l'opportunità di ricorrere a figure assimilabili a quella del direttore generale (condirettore generale) o all'istituzione di più posizioni vicarie (vice direttori generali), fermo restando quanto precedentemente previsto sull'argomento.</i></p>

Documento di consultazione	Considerazioni di Vanni Graziano
<p>Pag. 22</p> <p>....</p> <p>l) Nelle realtà aziendali di maggiori dimensioni o connotate da un'elevata complessità operativa banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica è necessario che:</p> <p>1. siano costituiti 3 comitati specializzati in tema di controlli interni e rischi, remunerazione, nomine, con i compiti indicati nell'Allegato 2 (32);</p> <p>....</p>	<p>Al fine di evitare fraintendimenti e per mantenere una governance aziendale efficace ed efficiente è opportuno precisare che i 3 comitati citati sono o possono almeno identificarsi con quelli previsti dall'attuale Codice di Autodisciplina delle società quotate, ossia: comitato per le nomine (art. 5), comitato per la remunerazione (art. 6) e comitato controllo e rischi (art. 7).</p> <p>Da valutare altresì una modifica alle denominazioni dei 3 comitati riportate nelle disposizioni in consultazione, al fine di allinearle a quelle del richiamato Codice di Autodisciplina.</p>

Castelfiorentino, 1° gennaio 2014

GRAZIANO VANNI
Piazza E. De Filippo, 2
50051 Castelfiorentino FI
Email: graziano.vanni@alice.it